

1 È possibile avviare un'azione in giudizio tramite Internet?

Sì, questa possibilità esiste, tuttavia dipende dal giudice adito.

2 In caso affermativo, per quali cause è disponibile tale procedimento? Esistono cause che possono essere trattate esclusivamente via Internet?

I procedimenti di seguito elencati possono essere avviati per mezzo di una domanda presentata su internet:

procedimenti dinanzi al giudice delle controversie di modesta entità;

procedimenti dinanzi al giudice di controllo amministrativo;

procedimenti dinanzi all'ufficio del giudice di pace a Malta e a Gozo dinanzi all'organo giurisdizionale di grado inferiore.

Non esistono procedimenti disponibili esclusivamente su internet.

3 Il servizio è disponibile in qualsiasi momento (ad esempio, 24 ore su 24, 7 giorni su 7) o solamente in determinati orari? In quest'ultimo caso, in quali orari?

Questo servizio è disponibile in permanenza, tuttavia la domanda è trattata durante gli orari di apertura degli uffici delle cancellerie, ossia dalle ore 9 alle ore 15 (dal 1° ottobre al 15 giugno) e dalle ore 8 alle ore 12 (dal 16 giugno al 30 settembre). Se la domanda è registrata al di fuori di questo orario, si considera che sia stata registrata il giorno lavorativo seguente, agli orari predetti.

4 Gli elementi della domanda giudiziale devono essere trasmessi in un formato particolare?

Dinanzi al giudice per le controversie di modesta entità l'azione è avviata compilando l'apposito modulo disponibile online, che contiene tutti i dettagli necessari alla registrazione.

Nel caso di un'azione dinanzi al giudice di controllo amministrativo e dinanzi al giudice di pace di Malta, e di Gozo nella sua giurisdizione inferiore, i dettagli vanno comunicati ad hoc mediante un modulo elettronico e successivamente va allegata una copia digitale acquisita nel formato richiesto dalla legge, corredata eventualmente dei documenti pertinenti.

5 In che modo sono protette la trasmissione e la conservazione dei dati?

La trasmissione dei dati è effettuata in modalità *cifrata* e la loro conservazione è disciplinata dalla politica amministrativa.

6 È richiesto l'uso di una firma elettronica o la registrazione di data e ora?

Al momento di avviare un'azione dinanzi al giudice per le controversie di modesta entità non è necessario avvalersi della firma elettronica. Tuttavia, le domande, le domande riconvenzionali e le impugnazioni dinanzi a questi giudici sono firmate elettronicamente in quanto richiedono un collegamento con la carta d'identità.

Dal momento in cui si avvia un procedimento dinanzi al giudice delle controversie di modesta entità, al giudice di controllo amministrativo, all'ufficio del giudice di pace a Malta e a Gozo dinanzi all'organo giurisdizionale di grado inferiore, esso è firmato elettronicamente, poiché questo servizio è fruibile solo dagli avvocati e dai legali previa registrazione per mezzo della carta d'identità elettronica.

Per quanto riguarda la data e l'ora, esse sono generate automaticamente nel momento in cui si registra una domanda.

7 Si devono pagare le spese di giudizio? In caso affermativo, in che modo si possono pagare? Sono diverse da quelle previste per i procedimenti non elettronici?

Sì, anche le spese legate all'atto registrato online sono pagate online. Le spese sono identiche a quelle dei procedimenti non elettronici.

8 È possibile ritirare una domanda giudiziale presentata via Internet?

Questo non può avvenire online, tuttavia chiunque desideri ritirare una domanda deve recarsi di persona presso la cancelleria.

9 Se l'attore avvia l'azione in giudizio tramite Internet, il convenuto può/deve proporre le sue difese usando a sua volta Internet?

Nel caso dei procedimenti dinanzi al giudice delle controversie di modesta entità, al giudice di controllo amministrativo, all'ufficio del giudice di pace a Malta e a Gozo dinanzi all'organo giurisdizionale di grado inferiore, il servizio online è disponibile solo per l'avvio dei procedimenti. Non è ancora possibile rispondere a questo tipo di procedimenti per internet.

Nel caso dei procedimenti dinanzi al giudice delle controversie di modesta entità, oltre all'apertura dei procedimenti, è anche possibile registrare online una replica, una domanda riconvenzionale e un'impugnazione.

Il convenuto non è obbligato a rispondere su internet.

10 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto contesta la domanda giudiziale?

La data dell'udienza è fissata indipendentemente dalla replica.

11 In caso di procedimento elettronico, cosa accade se il convenuto non contesta la domanda giudiziale?

La data dell'udienza è fissata, indipendentemente dalla replica e una volta scaduto il corrispondente termine.

12 È possibile depositare elettronicamente gli atti e i documenti presso l'autorità giudiziaria? In caso affermativo, in quali tipi di procedimenti e a quali condizioni?

È possibile registrare elettronicamente documenti quando sono allegati alla domanda iniziale, anch'essa presentata per via elettronica.

13 Gli atti giudiziari, in particolare le sentenze, possono essere comunicati o notificati via Internet?

Secondo la legge maltese, le sentenze non devono essere notificate.

14 Le decisioni giudiziarie possono essere rese elettronicamente?

Durante l'udienza si leggono tutte le sentenze preliminari o finali e se ne forniscono copie alle parti o al rappresentante legale presente. È tuttavia possibile ottenere una copia elettronica della sentenza, come illustrato in appresso.

15 È possibile proporre impugnazione tramite Internet? La decisione sull'impugnazione può essere comunicata o notificata tramite Internet?

L'impugnazione online è possibile solo nel caso si impugni una decisione del giudice per le controversie di modesta entità, tuttavia la sentenza non può essere notificata per internet.

16 È possibile avviare un procedimento di esecuzione via Internet?

Non è possibile.

17 Le parti o i loro rappresentanti legali possono consultare on-line le cause intentate? In caso affermativo, in che modo?

Il sito web degli [uffici giudiziari](#) fornisce un servizio di decisioni online accessibile a titolo gratuito dai rappresentanti legali e dal pubblico.

Oltre al suddetto sito web, i giuristi possono usare la carta d'identità elettronica per abbonarsi al servizio giudiziario online (eCourts), all'indirizzo

<https://ecourts.gov.mt/online-services/>, dove possono accedere alle cause, agli atti e ai mandati.

Ultimo aggiornamento: 06/03/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.